

Codice A1701B

D.D. 6 settembre 2024, n. 689

Regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022, come modificata da ultimo dalla D.G.R. 66 - 8682 del 27 maggio 2024. Sottoprogramma regionale di attuazione per l'annualità 2024-2025. Modifica del termine presentazione domande di sostegno di cui alla D.D. n. 455/A1701B del 6 giugno 2024.



ATTO DD 689/A1701B/2024

DEL 06/09/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022, come modificata da ultimo dalla D.G.R. 66 – 8682 del 27 maggio 2024. Sottoprogramma regionale di attuazione per l'annualità 2024-2025. Modifica del termine presentazione domande di sostegno di cui alla D.D. n. 455/A1701B del 6 giugno 2024.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Piano Strategico PAC di cui all'articolo 1, lettera (c), del Regolamento (UE) 2021/2115, del

Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato con la Decisione di Esecuzione (UE) numero C(2022) 8645 della Commissione Europea del 2 dicembre 2022.

Considerato che il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022 n. 614768 relativo all'attuazione del sopra richiamato regolamento (UE) 2021/2115, così come modificato dal D.M. del 30 maggio 2023 n. 278467, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura, stabilisce che:

- 1) il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, è articolato in sottoprogrammi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle Regioni e delle Province autonome (articolo 1, comma 1);
- 2) i sottoprogrammi delle Regioni e delle Province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le “Forme associate”, di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 2, del settore apistico rappresentative del territorio, mentre il sottoprogramma ministeriale è elaborato in stretta collaborazione con le “Forme associate” del settore apistico a carattere nazionale (all'articolo 3, comma 2);
- 3) le Regioni possono stabilire in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi (all'articolo 6, commi 2 e 3).

Vista la D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022, recante “Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, articolo 55. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027 ed integrazione della D.G.R. n. 15 – 4621 del 4 aprile 2022 in materia di procedimenti amministrativi”;

vista la D.G.R. n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023, ha introdotto delle modifiche alla D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022, in relazione alla tabella finanziaria per il periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024 ed ai Criteri ed Orientamenti per il periodo 2023-27;

visti gli Allegati 1 (Sottoprogramma regionale del Piemonte 2023/27- D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022) e l'Allegato 1 (Regolamento UE 2115/2021 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – Orientamenti e criteri per il sottoprogramma regionale quinquennale 2023-2027- D.G.R. 42 – 7213 del 12 luglio 2023).

Considerato che il sopracitato Sottoprogramma regionale del Piemonte si compone di 3 interventi:

- Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori.
- Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.
- Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;

ad ognuna delle quali corrispondono una o più azioni di sostegno previste dal Reg. (UE) n. 2115/2021.

Preso atto che la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Piemonte dal MASAF per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025, sulla base del Decreto Dipartimentale n. 428817 del 25 agosto 2023, è pari a 1.979.058,54 euro per l'esercizio finanziario 2025 FEAGA.

Vista la D.G.R. n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024, di assegnazione delle risorse finanziarie alle azioni e sottoazioni in cui si compone il citato Sottoprogramma regionale per il periodo 1 luglio

2024 – 30 giugno 2025.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 455/A1701B del 6 giugno 2024, recante “Regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell’apicoltura. D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022, come modificata da ultimo dalla D.G.R. 66 – 8682 del 27 maggio 2024. Sottoprogramma regionale di attuazione per l’annualità 2024-2025. Approvazione e pubblicazione dei bandi per la concessione di contributi relativamente alle azioni A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, F.1.”;

considerato il punto 2 del dispositivo, in cui si stabilisce nell’intervallo 10 giugno 2024 – 10 settembre 2024 i termini del periodo in cui è possibile la presentazione delle domande relative al presente bando;

tenuto conto della richiesta di proroga dei termini (per una decina di giorni) pervenuta dal Presidente dell’Aspromiele Piemonte (prot. regionale n. 21003 del 4 settembre 2024), in ragione della difficoltà per molti associati nel reperire i tre preventivi richiesti per gli investimenti di cui all’Azione B, sia per il sovraccarico di lavoro in azienda a causa dello sfavorevole andamento meteorologico, sia per il periodo di chiusura, nel mese di agosto, di molti esercizi commerciali;

ritenuta fondata la motivazione espressa nella nota di Aspromiele Piemonte, sentito anche il Settore Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vegetali e Animali;

considerato che la concessione di una proroga di 10 giorni del termine per la presentazione delle domande di aiuto, risulta compatibile con i tempi necessari per la realizzazione del Sottoprogramma regionale di attuazione per il 2024-25;

richiamato il punto 2 della D.G.R. 66 – 8682 del 27 maggio 2024:

“2. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, e in particolare, il coordinamento e l’indirizzo delle attività per l’attuazione del sottoprogramma, nonché le attività per la realizzazione delle azioni presenti nel sottoprogramma;

ritenuta pertanto opportuna la concessione di una proroga di 10 giorni del termine per la presentazione delle domande di sostegno 2024-25 per il bando in oggetto, il cui nuovo termine diventa il 20 settembre 2024, modificando la finestra temporale prevista nel punto 2 del dispositivo della D.D. 455/A1701 del 6 giugno 2024 del “10 giugno 2024 – 10 settembre 2024” in “10 giugno 2024 – 20 settembre 2024”.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art.26, comma 1, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
- visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

1. di modificare la finestra temporale entro la quale è possibile presentare le domande di sostegno per il 2024-25, prevista nel punto 2 del dispositivo della D.D. 455/A1701 del 6 giugno 2024, del “10 giugno 2024 – 10 settembre 2024” in “10 giugno 2024 – 20 settembre 2024”;
2. di dare atto che tutte le altre disposizioni di cui al bando della D.D. 455/A1701 del 6 giugno 2024 restano invariate;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio gestionale regionale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010, e sarà pubblicata sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino